




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 89

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Istituzione e determinazione aliquote per l'anno 2014.


L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre, legalmente convocato per le ore 9.00, si è riunito in L'Aquila nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubeis" sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 9,55 il Consiglio comunale in sessione straordinaria di seconda convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	SI	18	LUDOVICI Giuseppe	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	SI	20	MANCINI Pierluigi	SI
4	CAPRI Maurizio	SI	21	MASCIOCCO Giustino	SI
5	COLONNA Vito	SI	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	SI	23	PADOVANI Gianni	SI
7	D'ERAMO Luigi	SI	24	PALUMBO Stefano	SI
8	DE MATTEIS Giorgio	NO	25	PERILLI Enrico	SI
9	DE PAOLIS Tonino	SI	26	PICCININI Alessandro	SI
10	DI CESARE Ettore	SI	27	PLACIDI Salvatore	NO
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	NO
12	DURANTE Adriano	NO	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	NO	30	SANTILLI Antonella	SI
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	NO
15	IANNI Sergio	SI	32	TINARI Roberto	NO
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	SI
17	LIRIS Guido Quintino	SI		Totali	26



Comune dell'Aquila



Partecipano alla seduta senza diritto di voto, il consigliere straniero aggiunto Gamal Bouchaib, gli assessori comunali Lelio De Santis, Emanuela Iorio, Emanuela Di Giovambattista, Elisabetta Leone, Pietro Di Stefano.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta straordinaria di seconda convocazione che è pubblica.

Entrano i consiglieri Durante, De Matteis, Placidi, Tinari, Ferella ed escono Ludovici, Mancini A., Piccinini (n. 28).

Entrano Ludovici ed escono i consiglieri Liris, Tinari (27).

Escono i consiglieri Colonna, Ferella ed entra il consigliere Liris (n. 26)

Il presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Istituzione e determinazione aliquote per l'anno 2014.* Si dà atto che l'assessore competente in materia ha già relazionato sull'argomento nella precedente seduta consiliare del 4.9.2014, giusto resoconto che si allega.

Esce il consigliere Daniele ed entra Tinari (n. 26).

Il presidente, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone direttamente in votazione elettronica la proposta di deliberazione nel seguente testo:


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28 giugno 2013, si è disposta l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e dei relativi allegati ex lege;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 361 del successivo 26 luglio, si è disposta l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il medesimo esercizio finanziario;
- Con successivi atti e da ultimo con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio scorso, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio da parte degli Enti Locali è stato differito al prossimo 30 settembre;

ATTESO CHE

- A norma di quanto all'uopo statuito ex art. 54, D.Lgs. 446/1997 s.m.i., i comuni approvano le tariffe contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
- In base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che le relative deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando



Comune dell'Aquila

che in caso di mancata approvazione entro detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RAVVISATO CHE

- L'art. 1, comma 639, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "*... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ...*";
- In base a quanto stabilito dal secondo periodo del citato comma 639, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle censite con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;


CONSIDERATO CHE

- Ai sensi di quanto stabilito dal susseguente comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D.L. n. 16/2014, convertito con Legge n. 68/2014, presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, nonché di aree edificabili, così come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- In base alle previsioni del successivo comma 671, nel caso di pluralità di possessori e di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO AL RIGUARDO CHE

- Il comma 673, del medesimo art. 1, Legge 147/2013, stabilisce che nelle ipotesi di detenzione temporanea di durata inferiore ai sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- A mente del successivo comma 674, in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE



Comune dell'Aquila

- A mente del susseguente comma 675, la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011;
- A norma del comma 677, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, convertito con Legge 68/2014, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 x mille e ad altre minori aliquote, in relazione a diverse tipologie di immobile;
- Il successivo comma 678, prevede infine che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del citato D.L. 201/2011 smi, l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille;


CONSIDERATO INOLTRE CHE

- In base alle statuizioni del susseguente comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e che l'occupante versa la TASI nella misura percentuale stabilita dal vigente Regolamento comunale IUC, calcolata con l'aliquota fissata dal Comune medesimo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità medesima;
- Il medesimo comma dispone inoltre che, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, salve le maggiorazioni di legge;
- Il comma 683, prevede infine che le aliquote della TASI siano fissate in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi del comma 682, numero 2), lettera b), della stessa Legge n. 147/2013;

RIPORTATO CHE

- Il menzionato art. 13, del D.L. n. 201/2011 smi, ai commi 6 e 7, fissa allo 0,76% l'aliquota di base dell'IMU e allo 0,4 % quella per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni, in sede di adozione delle relative deliberazioni, di aumentare o di diminuire rispettivamente l'aliquota di base sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali e quella per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;
- Il successivo comma 8, dispone la riduzione dell'aliquota di base IMU allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993, convertito con modificazioni con Legge 133/1994;

RIPORTATO INOLTRE CHE



Comune dell'Aquila

- Con delibera n. 331 del 8.8.2014, l'Esecutivo dell'Ente ha provveduto a fissare le seguenti aliquote IMU riferite alla stessa annualità 2014:
 - 0,37 per cento per abitazione principale (immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
 - 0,56 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della OPCM n. 3769 del 15 maggio 2009 e per l'unità immobiliare locata all'Ente Locale per residenzialità sociale;
 - 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n. 1 e n. 2, delle tabelle allegate al relativo Accordo Territoriale;
 - 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa/e pertinenza/e concessa/e in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I° e di II°, nonché a collaterali di II°;
 - 0,86 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C1 e da D1 a D9, anche con agibilità parziale;
 - 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti;

DATO ATTO CHE

- Il gettito della TASI risulta destinato alla parziale copertura dei costi per la erogazione dei servizi indivisibili, ovvero di quei servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse generale, tra i quali quelli di seguito riportati, unitamente ai relativi costi stimati per il 2014, come desumibili dalla proposta di Bilancio per il corrente esercizio:

a) illuminazione pubblica	€ 2.516.162,16
b) servizi cimiteriali	€ 530.000,00
c) manutenzione stradale e del verde pubblico	€ 2.140.000,00
d) servizi socio-assistenziali	€ 1.297.912,00
e) protezione civile	€ 12.500,00
f) pubblica sicurezza e vigilanza	€ 382.697,55
g) manutenzione e tutela edifici ed aree comunali	€ 3.300.000,00


RILEVATO CHE

- Necessita pertanto provvedere alla istituzione della TASI, procedendo nel contempo alla fissazione delle relative aliquote per il corrente esercizio finanziario, come di seguito sinteticamente riportato:
 - Aliquota unica 2‰



Comune dell'Aquila

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰



EVIDENZIATO CHE

- Il versamento della TASI deve essere eseguito, in deroga a quanto previsto dall'art. 52, del D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17, del D.Lgs. 241/1997, e dunque a mezzo di modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 17, in quanto compatibili;

SOTTOLINEATO DA ULTIMO CHE


- A mente di quanto stabilito ex art. 1, comma 688, della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 16/2014, convertito con Legge n. 68/2014, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti recanti la fissazione delle aliquote e delle tariffe decorre dalla data di pubblicazione dei relativi atti nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

RITENUTO

- Per le ragioni che precedono, di istituire la TASI, provvedendo nel contempo alla fissazione delle relative aliquote per l'esercizio 2014 nelle misure di cui in premessa;

VISTI

- I D.L. 16/2014, convertito con L. 68/2014, D.L. n. 16/2012, convertito con L. 44/2012 smi e D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011;
- I D.Lgs. n. 23/2011, n. 267/2000 e n. 446/1997 smi;
- Visto il Regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 86 del 08.09.2014;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2013;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 8.8.2014;
- La delibera n. 332 in data 08.08.2014 con la quale la Giunta comunale ha approvato la proposta predisposta dal Settore Risorse finanziarie, Controllo Centro Servizi Anziani e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità reso dal responsabile del settore Risorse Finanziarie come risultante dalla scheda che si allega;
- Il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14.08.2014, prot. 73680 che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;



Comune dell'Aquila

- il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare in data 26.08.2014, come dichiarato dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- Di istituire, ai sensi di quanto all'uopo stabilito dai commi 669 e ss, dell'art. 1, della Legge 147/2013, il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), provvedendo nel contempo alla fissazione delle relative aliquote per l'esercizio finanziario 2014, come di seguito riportato:
 - Aliquota unica 2‰
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰
- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata, determinando unicamente le tariffe TASI per il corrente esercizio, il cui gettito verrà introitato sull'apposito capitolo di Bilancio;
- Di dare mandato al Settore Risorse Finanziarie, Controllo Centro Servizi Anziani – Servizio Tributi, all'adozione degli atti necessari e conseguenti all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione, disponendone nel contempo la trasmissione alla Segreteria Generale ed allo stesso Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal presidente:

consiglieri presenti n. 26

consiglieri votanti n. 24

astenuti n. 2 (Di Cesare, Ludovici)

voti favorevoli n. 18 (Cialente, Benedetti, Bernardi, Capri, De Paolis, Di Nicola, Durante, Giorgi, Ianni, Mancini P., Masciocco, Nardantonio, Padovani, Palumbo, Perilli, Placidi, Salem, Santilli)

voti Contrari n. 6 (D'Eramo, De Matteis, Imprudente, Liris, Tinari, Vittorini).

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con l'astensione dei consiglieri Ludovici e Vittorini e n. 24 voti favorevoli, espressi con separata votazione per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Carlo Pirozzolo)

IL PRESIDENTE
(avv. Carlo Benedetti)




Comune dell'Aquila

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 89 del 8/9/2014

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 8/9/2014

Oggetto: *Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Istituzione e determinazione aliquote per l'anno 2014.*

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.*

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 08/08/14

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Fabrizio Giannangeli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.*

Data 08/08/14

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Fabrizio Giannangeli